

**Comitato Amministratore del
Fondo speciale per il personale
dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.**

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m.c.) 12.04.11 - 1



INPS.0029 17/04/2012.0000952

Prof.ssa Elsa Fornero
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Prof. Mario Monti
Ministro dell'Economia

Dott. Corrado Passera
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti

Dott. Antonio Mastrapasqua
Presidente INPS

Dott. Mauro Nori
Direttore Generale INPS

Dott. Guido Abbadessa
Presidente CIV INPS

Oggetto: Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato SpA; nuovi requisiti previdenziali.

Il Comitato Amministratore del Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nella seduta del giorno 11 aprile 2012, ha esaminato, tra gli altri argomenti all'Ordine del Giorno, il nuovo sistema previdenziale introdotto con la legge 214/2011.

Al nuovo sistema previdenziale, infatti, sono assoggettati, con decorrenza 1° gennaio 2012, anche i lavoratori dipendenti dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane iscritti al nostro Fondo speciale.

Da tale esame sono emerse alcune situazioni controverse che vengono sottoposte alla valutazione delle competenti Istituzioni al fine di individuare le opportune soluzioni atte a sanare gli elementi di criticità individuati.

L'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oggetto "disposizioni in materia di trattamenti pensionistici" prevede norme che modificano la situazione in atto per i lavoratori del Gruppo FS iscritti al nostro Fondo speciale, istituito presso l'Inps ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

L'ultimo capoverso del comma 18 dell'art. 24 di cui sopra dispone, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".

Con tale dispositivo viene ad essere definitivamente caducata la norma secondo la quale veniva riconosciuta, al personale FS occupato in specifiche attività professionali in condizioni di maggiore esposizione ad attività usuranti, l'ammissione al trattamento di pensione di vecchiaia anticipato ed agevolato consistente nel raggiungimento del requisito anagrafico in relazione all'attività svolta (58, 60 o 62 anni per il personale "viaggiante", di "macchina", di "manovra", "navigante"; 65 anni per il restante personale). Tale norma è stata infatti sostituita dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne, con la graduale elevazione per queste ultime fino a 66 anni.

Le attività che avevano determinato la necessità di prevedere requisiti agevolati di accesso alla pensione per i lavoratori che le svolgono sono quelle attinenti alla condotta dei mezzi di trazione ferroviari (macchinisti e addetti alla condotta dei mezzi di manovra), alle attività di scorta, di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno (capi treno/capi servizio treno ed operatori specializzati di bordo), al personale addetto alle attività di manovra nelle stazioni e negli scali ferroviari (aggancio e sgancio locomotive, composizione e scomposizione convogli ferroviari), al personale con status di marittimo adibito alle attività di navigazione sulle Navi Traghetto delle Ferrovie dello Stato in servizio di continuità territoriale fra il continente e, rispettivamente, la Sicilia e la Sardegna, tutte attività caratterizzate dalla gravosità delle mansioni espletate (a bordo dei treni con orari in turni non cadenzati ed articolati nelle 24 ore e nell'intero arco dell'anno, con esposizione a tutte le condizioni atmosferiche ed anche in orario notturno, ecc.).

In virtù di tale previgente riconoscimento il personale in questione è stato escluso dai trattamenti previsti per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, disciplinati dalla legge 4 novembre 2010, dal D.Lgs 21 aprile 2011, n. 67 e, in ultimo, dal c. 17 del citato art. 24 della legge 214/2011. Con quest'ultimo determinando una sorta di contraddizione tra le due disposizioni normative: da un lato la conferma in via generale della normativa sulle attività usuranti, dall'altro l'esclusione totale per le categorie professionali che già ne godevano sotto altra forma, senza prevederne alcuna armonizzazione ma semplicemente cancellandola.

Va sottolineato che i lavoratori in questione operano in attività inerenti la sicurezza del trasporto ferroviario e che, per tale condizione, sono sottoposti al controllo della loro integrità ed efficienza psico-fisica attraverso rigidi protocolli sanitari (DM Trasporti 23 febbraio 1999, n. 88) la cui cadenza temporale si intensifica con l'avanzare dell'età

determinando, peraltro, l'inevitabile incremento dei casi di inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie.

È da segnalare, inoltre, che tra le finalità perseguite dal comma 18 dell'art. 24 in questione, rientra quella di assicurare un processo di graduale incremento dei requisiti di accesso al pensionamento (c.d. armonizzazione), mediante apposito Regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012, per particolari categorie di lavoratori per i quali sono attualmente in vigore specifiche discipline di quiescenza.

Tale disposto si ritiene possa ben adattarsi anche al personale ferroviario di cui sopra.

Per quanto sopra si ritiene necessario, qualora non fosse ritenuta compatibile la conferma dei previgenti requisiti, ammettere il personale di cui sopra ad un processo di graduale incremento dei requisiti di pensionamento, fino al raggiungimento dei requisiti più favorevoli per l'accesso al pensionamento di vecchiaia previsti per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, che rientrano nel campo di applicazione della legge 4 novembre 2010, n. 183 e del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, come modificati dal comma 17 del ripetuto art. 24 della legge 214/2011.

L'occasione è utile per segnalare, altresì, la necessità che la norma in questione equipari tutto il personale addetto alle attività ferroviarie il quale, per effetto dei sistemi liberalizzati del mercato, risulta differenziato nei requisiti di accesso alla pensione per il solo fatto di essere dipendente di diverse imprese ed iscritto a gestioni pensionistiche diverse, pur svolgendo le medesime prestazioni ed attività.

Distinti saluti.

Il Presidente del Comitato Amministratore
(Salvatore Ottonelli)

Roma, 16 aprile 2012

